



FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO E CONTESTUALE RICHIESTA DI PREVENTIVO PER UN APPALTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 6/2012.

ART. 1 - OGGETTO DELLE ATTIVITA'

Il servizio consiste in una prestazione di supporto tecnico nello svolgimento delle attività previste dalla Legge Regionale n.6/2012, riguardante in particolare:

- il monitoraggio e controllo dei servizi trasporto pubblico locale di competenza dell'Agenzia (artt. 7 e 3 della Legge 6/2012) incluse attività ispettive a bordo dei mezzi dei Soggetti economici Affidatari o Concessionari dei servizi di TPL di competenza dell'Agenzia;
- analisi tecniche e supporto delle attività di programmazione e di progettazione dei servizi del TPL su gomma e della loro integrazione con i servizi ferroviari regionali;
- progettazione dell'attività organizzativa per l'applicazione delle metodologie di certificazione dei servizi di TPL (con specifico riferimento alla norma EN 13816) anche ai fini del loro inserimento tra le clausole contrattuali dei futuri contratti di servizio.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE

La durata del servizio è stimata pari a un 1 anno con decorrenza preventivata al 1° aprile 2019. Il servizio dovrà essere svolto di norma presso gli uffici dell'Agenzia, prevedendo una presenza quotidiana negli orari di apertura degli uffici.

ART. 3 -RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

Nell'ambito dello svolgimento di attività il soggetto incaricato dovrà uniformarsi a comportamenti diligenti, corretti e consapevoli della natura del loro intervento.

- dovrà attenersi alle indicazioni, direttive, programmi ed obiettivi indicati dall'Agenzia; avrà a sua disposizione tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento del lavoro, con l'obbligo di restituirla al termine dell'incarico;
- potrà avvalersi delle risorse strumentali necessarie alle attività dell'Agenzia nell'ambito dell'orario di apertura degli uffici;
- è tenuto ad osservare l'obbligo di fedeltà di cui all' articolo 2105 del Codice Civile.

ART. 4 - IMPEDIMENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'operatore è tenuto ad informare l'Agenzia su eventuali fatti o impedimenti, che potrebbero insorgere durante il periodo di svolgimento del servizio.

ART. 5 - OFFERTA ECONOMICA

L'operatore l'individuato dovrà far pervenire la propria migliore offerta e la documentazione amministrativa richiesta nella piattaforma Sintel, entro la data di scadenza e secondo le modalità generate dalla piattaforma stessa.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento della fattura (ai sensi del DPR 633/72 e s.m.i) avrà luogo entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse previa verifica della regolarità del servizio.

Ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 2.04.2013 n. 55 e dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 l'Agenzia del TPL **accetterà solo fatture trasmesse in forma elettronica** secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n.55/2013 e reperibili sul sito www.fatturepa.gov.it.

L'Agenzia ai sensi e per gli effetti del comma 29, lett. b) del D.L. 190/2014, applicherà il meccanismo dello "*split payment*" che stabilisce che le P.A. che acquistano beni e servizi, versino direttamente all'erario l'IVA addebitata in fattura dal fornitore.

Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda l'Agenzia del TPL, è il seguente:

Codice Univoco Ufficio	UF04DT

Si ricorda che con il citato Decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

1. il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
2. nel campo "altre informazioni" riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

I contraenti hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Inoltre, hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 7 - PENALITA'

È prevista la risoluzione del presente servizio nel caso di:

- inadempienza grave e accertamento della decadenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
- incompleta esecuzione delle attività di supporto tecnico contrattualmente definite.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Nel caso sorgano controversie in ordine al servizio in oggetto il foro competente è quello di Brescia.

ART 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il l'Ing. Alberto Croce, Direttore dell'Agenzia del TPL di Brescia.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali, che l'affidatario fornisce, sono utilizzati dall'Agenzia per la gestione del contratto e sono utilizzati con modalità e procedure strettamente necessarie allo scopo.

Il trattamento avverrà nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale dell'Agenzia.

L'affidatario del servizio ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati e come vengono utilizzati. Ha altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e cancellare e opporsi al loro trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del TPL di Brescia.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nelle presenti condizioni si fa espresso richiamo al “Codice dei contratti pubblici”, nonché alle Leggi e Regolamenti in vigore in quanto applicabili.

*Firma per accettazione
(Titolare o legale rappresentante)*